

Allegato Prot. n. 849/RI del 26/03/2021

Servizio di vigilanza e guardiania nelle giornate del sabato presso l'immobile "Palazzo S. Limbania" di Genova, in carico all'Ufficio delle dogane di Genova 1

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG: ZA33126C5D

Art. 1 - Oggetto e modalità del servizio

Oggetto della trattativa è la fornitura del servizio di presidio fisso svolto nelle giornate di sabato dal 03 aprile 2021 al 18 dicembre 2021 (ad esclusione dei sabati 1°/05/2021 e 25/12/2021 in quanto festivi) per un totale n. 37 sabati ovvero n. 259 ore, con G.P.G. presso l'immobile "Palazzo S. Limbania" di Genova, sito in via Rubattino n. 4 con orario dalle ore 7,00 alle ore 14,00, con apertura del portone garantita dalle ore 7:15 e giro continuativo interno di ispezione dell'immobile.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le tempistiche previste al contratto prot. n. 46157/RU del 23 dicembre 2020 (RdO 2655783)

Art. 2 - Valore del servizio

L'importo a base dell'offerta per la fornitura richiesta ammonta a Euro 5.957,00 (cinquemilanovecentocinquantasette/00), oltre Iva, comprensivi di ogni onere e spesa, considerati n. 37 giorni di servizio per n. 7 ore giornaliere, corrispondenti ad una tariffa oraria pari ad Euro 23,00 Euro, Iva esclusa.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA33126C5D

Art. 3 - Durata

il presente contratto avrà effetto a far data dal 03 aprile 2021, primo sabato di servizio, fino al 18 dicembre 2021, ultimo sabato di servizio.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) Il capitolato tecnico controfirmato digitalmente per accettazione;

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "SERVIZI/Servizi di Vigilanza e Accoglienza" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePA.

Inoltre:

- per ciascuna mancanza nell'effettuare il giro interno di ispezione dell'immobile Santa Limbania (riscontro di luci accese, finestre aperte ecc) sarà applicata una penale di 100 Euro;
- In caso di mancata effettuazione del servizio o di ritardo di qualsiasi entità, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'Agenzia contesterà mediante lettera raccomandata/PEC, le inadempienze riscontrate e procederà all'applicazione della penale.

L'Agenzia, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e / o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Il trattamento retributivo riconosciuto al personale che sarà utilizzato nei servizi richiesti dovrà essere corrispondente o superiore al minimo tabellare previsto dal CCNL Vigilanza privata 2020 - livello V



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI**Art. 7 - Sicurezza sul luogo del lavoro**

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Tenuto conto dell'oggetto dei servizi richiesti ai sensi dell'art. 26, comma 3 - bis, del D.Lgs. 81/2008 sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. che sarà oggetto di valutazione nella fase immediatamente precedente l'avvio del servizio tenuto conto delle condizioni dei singoli Uffici.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura potrà essere emessa previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata, da parte del RUP.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma
C.F. 97210890584

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;**
- n. contratto;**
- sede;**
- IBAN;**
- CIG**



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI**

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo sul conto corrente dedicato, che sarà comunicato tramite la trasmissione della dichiarazione di tracciabilità finanziaria (allegato n. 2), ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., con bonifico bancario elettronico nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione di regolare DURC.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 a Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia Dogane e Monopoli – DT II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Ufficio di Supporto - Sezione Acquisti, via pec a dir.liguria-



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il codice identificativo di gara (CIG): ZA33126C5D

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.9, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.dogane@pec.adm.gov.it

Indirizzo: piazza Mastai 11 00153 Roma (RM).

Art. 13- Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, i seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) raggiungimento del numero limite di 5 episodi accertati di difformità contestate nell'esecuzione della prestazione rispetto al presente capitolato;
- g) violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dall'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi sopra indicati il contratto stipulato è risolto di diritto e con effetto immediato, a seguito della comunicazione da parte della Stazione appaltante mediante lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 15 - Recesso anticipato

E' prevista la facoltà per questa Stazione Appaltante, in caso di trasferimento del personale della Sezione Operativa Territoriale di Passo Nuovo in questione presso un nuovo edificio prima della data del 31 dicembre 2021, di recedere dal contratto dandone comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni al fornitore rispetto alla data di operatività del recesso stesso. Alla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà interrompere le prestazioni contrattuali. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, senza diritto di riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo per le prestazioni non ancora eseguite;

Art. 16- Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio Supporto.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto" relative al Bando "SERVIZI/Servizi di Vigilanza e Accoglienza".

Art. 18 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 19 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 0110369140 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail:

dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it

Art. 20 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972

Art. 20 - Stipula del Contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento sul del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Genova 1.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Davide Aimar
(documento firmato digitalmente)

Il capo sezione: Dott.ssa Alessandra Carretta
Il funzionario referente per la trattazione: Dott.ssa Eleonora De Marco